

STATUTO

**POLO OASI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIORGIO DEL SANNIO BN VIA
BOCCHINO LEMMO 8-10

Numero REA: BN - 112763

Codice fiscale: 01339420620

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

	f) Relativamente all'attività che costituisce l'oggetto sociale, ai requisiti e alle condizioni per	
	l'ammissione dei soci ed al modo ed al tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, al-	
	le condizioni per l'eventuale recesso o per l'eventuale esclusione dei soci, alle regole di ripar-	
	tizione degli utili ed ai criteri per la ripartizione dei ristorni e alle forme di convocazione del-	
	l'assemblea, nonché al funzionamento organizzativo, amministrativo e contabile ed alle relati-	
	ve responsabilità all'unanimità i costituiti soci approvano i seguenti articoli da valere quale	
	disciplina statutaria della cooperativa per la sua futura vita sociale.	
	Pertanto i costituiti soci sulla base di quanto innanzi premesso qui di seguito all'unani-	
	mità approvano le regole statutarie disciplinatrici dell'intero organigramma societario	
	nonché quelle relative alla gestione ed al controllo della Società nascente col presente atto.	
	<u>COSTITUZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	<u>ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE</u>	
	ARTICOLO 1 - E' costituita una Cooperativa Sociale retta dalle norme del Codice Civile	
	sul- la società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, avente la seguente	
	denominazione: "POLO OASI - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata	
	O.N.L.U.S. "Orga- nizzazione non lucrativa di utilità sociale"".	
	La presente cooperativa sociale viene di diritto considerata cooperativa a mutualità prevalen-	
	te in base alla disposizione dell'art. 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del co-	
	dice civile così come disciplinate dal D.Lgs. 6/2003.	
	La cooperativa sociale costituita ai sensi e per gli effetti delle lettere a) e b) della legge	
	381/91 ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come previsto	
	peraltro dall art. 10 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ad	
	essa resta <u>comunque</u> applicabile la parificazione di diritto ad ONLUS ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 10 comma 8 del D. Lgs. 460/97.	
	La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa	

	e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tra-	
	mite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutuali-	
	stico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rappor-	
	to mutualistico di lavoro. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di	
	cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rap-	
	porto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qual-	
	siasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento	
	dello scopo sociale.	
	Per l'esigenza di assicurare nel tempo la "par condicio" tra i soli soci volontari-lavoratori e le	
	suddette finalità vengono richiesti, oltre ai requisiti di cui alla legge 381/91, i seguenti princi-	
	pi e criteri contenuti nel citato D.Lgs. 460/1997 e precisamente:	
	a) il divieto di distribuire dividendi anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè	
	fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la di-	
	stribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per leg-	
	ge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, come previsto dal	
	comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;	
	b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività isti-	
	tuzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come previsto dal comma 1, lettera e), del	
	Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;	
	c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per	
	qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica	
	utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre	
	1996 n. 662, organismo istituito con D.C.P.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. N. 229 del 30	
	settembre 2000 e successive modificazioni), salvo diversa destinazione imposta dalla legge,	
	come previsto dal comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, salva la	

	devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo cooperativistico come previsto al successivo articolo 30.	
	ARTICOLO 2 - La Società ha sede nel Comune di San Giorgio del Sannio (Bn) all'indirizzo	
	risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi del-	
	l'art.111-ter disp.att. C.C..	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative	
	(ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di	
	trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede	
	in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	ARTICOLO 3 - La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata a	
	norma di legge.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa alle associazioni di categoria,	
	l'adesione a consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal	
	presente atto e nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.	
	ARTICOLO 4 - Con specifico riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci ex art. 2521,	
	comma 3° n. 3, la Società senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità organiz-	
	za e svolge attività rivolte a tre settori fondamentali: A) Settore socio-sanitario-assistenziale;	
	B) Settore formazione, studi e progettazione nel campo sociale; C) Settore agricolo, industria-	
	le, commerciale e di servizi, nel campo socio-economico.	
	A) Relativamente al primo settore si promuoveranno: servizi sociosanitari orientati in via	
	prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone disagiate e, in particolare, minori a ri-	
	schio, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti e di tutti coloro che ne dovessero chiedere	
	l'intervento per concrete esigenze di bisogno. La condizione, le categorie sociali, gli interven-	
	ti nei settori sociosanitari, assistenziali e non e socio-educativi sono intesi in senso dinami-	

	co, secondo l'evoluzione umana e tecnologica e secondo la scelta di specifici settori di opera-	
	tività in base alle richieste del mercato e vantaggiosi per la persona richiedente e per l'offerta;	
	in relazione a ciò la cooperativa può svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio e	
	per conto di terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti pubblici e privati, anche	
	attraverso la partecipazione a gare ed appalti, relative alle seguenti attività, per tutte le cate-	
	gorie di soggetti già menzionati: 1) assistenza psico-socio-riabilitativo-fisioterapica e tera-	
	peutica; 2) assistenza sociale e materiale ai minori nonché a tutte le categorie innanzi men-	
	zionate a domicilio o presso centri organizzati, per i bisogni propri; 3) animazione culturale	
	del tempo libero e gestione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, attività sportive, teatrali e	
	musicali; 4) servizi di sostegno e consulenza alla famiglia; 5) servizio di recupero, dispersio-	
	ne e sostegno scolastico primario e secondario; 6) sviluppo e valorizzazione delle attitudini	
	musicali ed artistiche; 7) attività e servizi infermieristici, riabilitazione e fisioterapia; 8) ge-	
	stione di asili nido e scuole materne; 9) gestione di case famiglie e di comunità alloggio,	
	strutture educativo-assistenziali residenziali e non, per tutte le categorie sopra menzionate;	
	10) gestione di centri sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi per l'utenza;	
	11) organizzazione di servizi per l'affidamento familiare; 12) assistenza esterna agli istituti di	
	pena per attività ludiche destinate ai minori conviventi con madri in stato di detenzione; 13)	
	assistenza socio-sanitaria, infermieristica, musicoterapeutica e ambulatoriale presso la pro-	
	pria sede, strutture private e pubbliche, e/o presso il domicilio del richiedente per tutte le ca-	
	tegorie di cui sopra; 14) diffusione ed educazione alla medicina preventiva presso strutture	
	pubbliche, private ed a domicilio, anche con seminari, convegni e altre forme divulgative.	
	Tutte le attività sopra menzionate vengono promosse anche per favorire l'inserimento lavora-	
	tivo dei minori affidati alla cooperativa.	
	B) Relativamente al secondo settore si promuoveranno:	
	1) studi, progettazione, ricerche e censimenti sulle realtà territoriali e sulle condizioni sociali;	

	2) ricerca finalizzata ad esaminare le dinamiche dei sistemi professionali ed a preparare le ri-	
	sposte formative attraverso la formazione e la riqualificazione a favore di giovani con corsi di	
	base post-obbligo scolastico, post-diploma, post-laurea; 2bis) progettazione e realizzazio- ne	
	di interventi d'orientamento in collaborazione con l'istituzione scolastica per i giovani; 3)	
	corsi di aggiornamento professionale ed agenzia di collocamento al lavoro; 4) consulenze ed	
	informazioni riguardanti lo sviluppo e l'innovazione dei sistemi produttivi e le attività di for-	
	mazione ed orientamento; 5) corsi di lingua (principiante-intermedio-avanzato) rivolti ad esi-	
	genze personali, professionali e didattiche; 6) corsi di studi istituzionali di ogni ordine e gra-	
	do anche di livello universitario ed anche con sistemi on-line; 7) organizzazione di convegni;	
	8) attività di ricerca con centri di raccordo per lo sviluppo di convenzioni internazionali; 9)	
	sviluppo della cooperazione e di progetti internazionali rivolti a minori e giovani con disagio	
	(di tipologia O.N.G. organizzazione non governativa).	
	C) Relativamente al terzo settore e nei limiti e nel rispetto delle condizioni dettate dalla	
	circolare del Ministero del Lavoro n. 153/96, si promuoveranno attività attraverso: -	
	l'istituzione di laboratori produttivi ed artistici; - attività e servizi all'agricoltura,	
	all'agriturismo, alle colture ortoflorovivaistiche ed ecologiche; - lavorazione, manipolazione e	
	trasformazione dei prodotti agricoli; - attività del terziario e del settore informatico; - servizi	
	di trasporto ed accompagnamento scolastico e per minori bisognosi; - servizi di consulenza	
	ad enti pubblici e privati in materie di attività sociali e minorili; - studi, progettazione e ricerca	
	scientifica per la produzione e la vendita di energia elettrica attraverso sistemi sperimentali e	
	fonti rinnovabili nei limiti della normativa vigente; - studi, progettazione e ricerca scientifica	
	per la creazione di stazioni sperimentali ittiche, acquacoltura e piscicoltura in acque dolci,	
	marine e lagunari, da acquario, ornamentali e tropicali; - apertura e gestione di sale di	
	incisione e produzione discografica; - apertura e gestione di attività rivolte al benessere ed	
	alla salute delle persone, fatte salve le attività professionali protette.	

	Il tutto conformemente alla normativa vigente in materia nei singoli settori di attività.	
	La Cooperativa favorirà altresì ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, diret-	
	to alla formazione dei soci, in rapporto anche con altri enti cooperativi similari, promuoven-	
	do e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa ciò al precipuo fine di	
	individuare interventi funzionalmente collegati e riferibili ai punti "A" e "B" dell'art. 1 L.	
	381/91. La Società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commer-	
	ciali e finanziarie necessarie e/o utili, e stipulare, altresì, convenzioni con Pubbliche Ammini-	
	strazioni per l'assunzione e lo svolgimento di servizi da queste affidate, il tutto conformemen-	
	te alla normativa vigente. Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni ca-	
	so rispettate le seguenti condizioni: a) tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come	
	sopra esplicitamente indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate	
	che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle coope-	
	rative sociali di cui all'art. 1 L. 381/91; b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa	
	dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della	
	corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente con riferimento e-	
	spresso alle lettere "A" e "B" dell'art. 1 della legge 381/91.	
	E' fatto comunque espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle coope-	
	rative sociali e delle ONLUS ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse come pre-	
	visto dal comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.	
	<u>SOCI</u>	
	ARTICOLO 5 - Ai fini del miglior raggiungimento di tutte le finalità di solidarietà sociali in-	
	nanzi indicate ed al fine di garantirne l'uniformità e l'omogeneità del rapporto associativo	
	nonchè l'effettività del rapporto medesimo qui di seguito si elencano tutte le qualifiche, le	
	posizioni, i diritti, le azioni e le ragioni afferenti le posizioni di ogni singolo socio nel rispetto	
	sia della legge 381/91 che dell'art. 10, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 460/1997:	

	Il numero minimo e massimo dei soci è quello stabilito dalla normativa tempo per tempo vi-	
	gente in materia e segnatamente dall'articolo 2522 nella sua attuale vigenza, salvo diversa di-	
	sciplina comunque applicabile "ex lege".	
	Possono essere soci persone fisiche e giuridiche, purchè queste ultime nei loro statuti pre-	
	vedano la promozione, il potenziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali, appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	a) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo direttamente o indirettamente, dei servizi pre-	
	stati dalla società;	
	b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;	
	c) soci lavoratori svantaggiati che dovranno realizzare il programma educativo e formativo	
	determinato al momento della loro ammissione a soci dall'organo amministrativo. Il numero di	
	essi e le relative aliquote di appartenenza alla compagine sociale non possono superare i li-	
	miti di cui agli articoli 2 in caso siano presenti soci volontari (massimo la metà dei soci) e 4	
	comma 2 in caso siano presenti persone svantaggiate (massimo il trenta per cento dei lavo-	
	ratori della cooperativa) della legge 381/91.	
	d) soci sovventori così come disciplinati al successivo art. 5 quater.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a cia-	
	scuna delle categorie suindicate.	
	I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'art.23 e 26 del D.Lgs.	
	C.P.S. n.1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni nonchè dall' art. 10 D. Lgs.	
	460/97.	
	Possono essere altresì soci, attesa la natura di cooperativa sociale dell'ente, coloro che, non	
	avendo interessi contrastanti con quelli della Società Cooperativa, intendono perseguirne gli	
	scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio	
	interessato dall'attività sociale o per lo meno contiguo allo stesso. La responsabilità dei soci	

	per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può essere socio della cooperativa chi esercita in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza, sede e costituzione ove trattasi di persone giuridiche;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;	
	d) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria ove prevista o successivamente introdotta.	
	e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società nei limiti della vigente normativa.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo entro sessanta giorni con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R, senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	

	5-bis. Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro	
	che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà	
	superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	5-bis.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno	
	no presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore nè su-	
	periore ai limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per i soci cooperatori.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che	
	provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione dei soci volontari deve essere coerente con la capacità della Coo-	
	perativa di soddisfare gli interessi dei soci Cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro	
	da questi prestata.	
	5-bis.3 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al successivo art. 6; l'obbligo di prestare la	
	propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli im-	
	pegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta,	
	tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere	
	dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal successivo art. 8 compa-	
	tibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per	

	recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, e comporta l'accettazione incondizionata delle regole statutarie.	
	5-ter. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	5-ter.1 Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 5 ter, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	5-ter.2 Nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 5 ter, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	5-ter.3 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	5-ter.4 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 14, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	

	5-ter.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	5-ter.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso	
	superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in as-	
	semblea.	
	5-ter.7 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo am-	
	ministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del co-	
	dice civile.	
	5-ter.8 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 7 del presente statuto, il socio appar-	
	tenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarci-	
	mento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguar-	
	do al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	5-ter.9 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre	
	quelle individuate dall'art. 8 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economi-	
	co, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di	
	leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard pro-	
	ductivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà esse-	
	re escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua	
	ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	5-ter.10 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori	
	ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria, deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verifi-	

	care la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto. La deliberazione di am-	
	missione deve essere comunicata all'interessato e annotato a cura degli Amministratori nel li-	
	bro dei soci. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di e-	
	sclusione.	
	5-quater. Coevamente alla costituzione dei fondi - di cui al successivo art. 10, lett. f) - per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale di cui all'art. 4	
	L.59/92 ed al precipuo fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizza-	
	zione delle finalità di cui all'oggetto sociale tenuto conto dei requisiti e delle aspettative dei	
	soci, possono essere ammessi alla Cooperativa i soci sovventori così come previsti e disci-	
	plinati all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	5-quater.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 300,00	
	(trecento/00) ciascuna.	
	5-quater.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a dieci.	
	5-quater.3 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della e-	
	missione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	5-quater.4 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	5-quater.5 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo	
	il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimiento della comunicazione.	
	5-quater.6 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	

	decisione dei soci che deve stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di op-	
	zione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle	
	quote, fermo restando che, anche ai sensi dell'art. 2514 c.c., il tasso di remunerazione	
	non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto	
	per i soci ordinari e/o cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	5-quater.7 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quo-	
	te che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti	
	attribuiti ai soci sovventori non devono comunque superare il terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno com-	
	putati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo	
	dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	5-quater.8 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della prece-	
	dente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di per-	
	dite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sov-	
	ventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari e/o coo-	
	peratori.	
	5-quater.9 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	

	5-quater.10 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabi-	
	lito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	5-quater.11 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di am-	
	missione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	ARTICOLO 6 - Il nuovo ammesso è obbligato:	
	a) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo, nonchè della tassa di	
	ammissione, quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci in se-	
	de di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) ad osservare le regole statutarie, il regolamento interno, se deliberato, e le delibere legal-	
	mente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;	
	c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità	
	della stessa.	
	ARTICOLO 7 - La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per esclusione e per de-	
	cadenza.	
	In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione so-	
	ciale del "de cuius".	
	L'erede o il legatario che abbiano i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e dai presenti patti so-	
	ciali in materia per assumere la qualità di socio, possono subentrare nella partecipazione so-	
	ciale del dante causa. In tal caso entro e non oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal	
	conseguimento del legato, gli stessi dovranno presentare la domanda di ammissione di cui	
	all'articolo cinque del presente atto, cui consegirà la valutazione della sussistenza dei requi-	
	siti da parte dell'organo amministrativo nelle forme e con le modalità prescritte dal suddetto	
	articolo. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso abbiano diritto a	
	subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti di cui in pre-	

	cedenza), gli stessi, coevamente al subentro in società, devono nominare un rappresentante	
	comune - che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società e che ab-	
	bia ogni facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla	
	partecipazione sociale stessa (ivi compresi i ristorni), - salvo che la quota sia divisibile e la	
	società consenta alla divisione.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è ammesso quando il socio:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di prov-	
	vedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..	
	ARTICOLO 8 - Oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 del Codice Civile, dall'organo	
	amministrativo con deliberazione motivata, può essere escluso il socio che:	
	a) non concorra al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) nell'esecuzione del proprio apporto commetta atti valutabili come notevole inadempimento	
	ai sensi dell'articolo 1455 C.C. o che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare la	
	Società;	
	c) svolga imprese in contrasto o concorrenti con quella della Società;	
	d) non osservi le disposizioni contenute nel presente atto e nelle deliberazioni legalmente	
	prese dagli organi sociali competenti;	
	e) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque tito-	
	lo verso la Società;	
	f) nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	g) nei casi previsti dal 2288 primo comma;	

	h) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.	
	Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere diffidato a mezzo	
	lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi due mesi dalla diffida	
	senza che abbia provveduto ad adempiere la propria prestazione sarà escluso dalla Società.	
	Il ritardato pagamento comporta il pagamento degli interessi moratori nella misura che verrà	
	stabilita dall'Assemblea con apposito regolamento.	
	Ai sensi dell'articolo 2533 terzo comma c.c. contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o ina-	
	bilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di	
	vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare	
	ai lavori dell'impresa sociale.	
	Altresì l'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci per i quali sia ve-	
	nuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e precisamente:	
	- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della società;	
	- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore	
	della società;	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di e-	
	cludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si	
	trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ri-	
	cezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel Libro dei Soci.	
	ARTICOLO 9 - Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi o legatari del socio defunto	
	(i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla Società o non vogliano subentra-	

	re), avranno diritto al solo rimborso del valore nominale delle somme versate oppure alla mi-	
	nore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rap-	
	porto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata indirizzata all'organo am-	
	ministrativo il quale, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto	
	esercizio, dovrà provvedere alla liquidazione della quota in favore degli aventi diritto.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	l'esclusione sono avvenuti verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e,	
	ai sensi dell'articolo 2536 del Codice Civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di	
	insolvenza della Società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio de-	
	funto.	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE</u>	
	ARTICOLO 10 - Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero di quote sociali del valore	
	nominale ciascuna pari ad EURO 50,00 (cinquanta/00) e/o comunque non inferiore e non	
	superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti. Ogni socio deve sottoscrivere almeno una	
	quota e la quota complessiva detenuta da ciascun socio cooperatore o non cooperatore non	
	può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti	
	a norma dell'articolo precedente;	
	b.1) dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori confluenti nel fondo di cui alla successiva	
	lettera f);	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi	

	di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;	
	d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di	
	oneri futuri;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società al fine di essere impiegata per gli scopi	
	sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità e a norma di legge;	
	f) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azien-	
	dale.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di	
	crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal co-	
	dice civile.	
	ARTICOLO 11 - Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o	
	vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Società se la cessione	
	non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 C.C., primo comma, salvo	
	in caso di diniego il diritto del socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, di proporre opposizione al tribunale.	
	Laddove con modificazione dei patti sociali si dovesse vietare la cessione delle quote, al so-	
	cio viene riconosciuto il diritto di recesso, da esercitarsi non prima che siano decorsi due	
	anni dall'ingresso nella cooperativa.	
	Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.	
	Nessun socio può possedere nella Società cooperativa una quota il cui importo superi il li-	
	mite massimo stabilito dalla legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguente-	
	mente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	11 bis. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro	
	soci.	

	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	11bis.1 I soci cooperatori, fermo restando le limitazioni di cui all'art. 5 ter, inoltre:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali alla	
	definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti scelte	
	strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai ri-	
	sultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta;	
	- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e , in particolare	
	prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonchè	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	11bis.2 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese,	
	specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplichino un'attività concor-	
	rente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al	
	presente punto, l'Organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipolo-	
	gia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni	
	lavorative a favore di terzi, nonchè in qualità di socio, presso altre cooperative.	
	ARTICOLO 12 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere ver-	
	sati a rate e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.	
	<u>ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO</u>	

	ARTICOLO 13 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con i criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società.	
	Provvede altresì in materia di ristorni con le modalità e i criteri specificamente riportati nel successivo articolo 14.	
	Le eccedenze attive di bilancio saranno così ripartite:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle vigenti leggi, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modifiche ed integrazioni;	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;	
	d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato dai soci cooperatori, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del Codice Civile (attualmente pari nel massimo consentito all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato) e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza, agli effetti tributari, dei requisiti mutualistici;	
	e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto	

	siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote nel ri-	
	spetto dell'articolo 2514 c.c.;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o al-	
	l'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà	
	essere destinata ai fini mutualistici.	
	Anche nel rispetto dell'art. 2514 c.c. le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non	
	possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società	
	che al suo scioglimento.	
	<u>RISTORNI - CRITERI DI RIPARTIZIONE</u>	
	<u>ARTICOLO 14</u> - I ristorni intesi come strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio	
	mutualistico (risparmio di spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di scambio	
	intrattenuti con la Cooperativa vanno determinati mediante:	
	a) il rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla Cooperati-	
	va;	
	b) l'integrazione della retribuzione corrisposta dalla Cooperativa per le prestazioni dei soci.	
	I ristorni vanno ripartiti tra i soci corrispondendo a ciascuno di essi la differenza tra il corri-	
	spettivo pagato alla Cooperativa ed il costo da essa sostenuto per erogare a ciascuno la pre-	
	stazione mutualistica.	
	Nel rispetto del principio della parità di trattamento, si stabilisce che tutti i soci godono delle	
	stesse condizioni soggettive per ricevere all'atto dello scambio ovvero alla fine di ciascun e-	
	sercizio sociale i ristorni intesi come ulteriori benefici mutualistici.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, fissa-	
	re, conformemente ai criteri di cui in appresso, i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai	

	soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutuali-	
	stiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi	
	dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato ai seguenti criteri: alle giorna-	
	te e ore di lavoro prestate in relazione alle specifiche mansioni attribuite ed effettivamente	
	svolte nonché alla tipologia di produzione realizzata e al quantitativo di essa soprattutto in	
	relazione al programma cooperativistico annuale e pluriennale, il tutto comunque nei limiti e	
	con le modalità stabiliti dalle vigenti norme in materia.	
	<u>DECISIONI DEI SOCI</u>	
	ARTICOLO 15 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e	
	dal presente atto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	
	presentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso è riservato alla competenza dei soci:	
	a) approvare il bilancio e distribuire gli utili nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;	
	b) nominare le cariche sociali;	
	c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia	
	gratuita;	
	d) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	e) deliberare sulle modifiche dei patti sociali;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competen-	
	za dal presente atto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo;	
	g) decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'ogget-	
	to sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	ARTICOLO 16 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 17, sono a-	
	dottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto .	
	La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.	

	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito docu-	
	mento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conse-	
	guenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo	
	della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Anzichè redigere un apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscri-	
	zioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto appo-	
	sito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conse-	
	guenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni suc-	
	cessivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del	
	documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario	
	ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o a-	
	stensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto	
	contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o si-	
	stema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, com-	
	presi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere	

	fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente co-	
	municati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia la quota posseduta. Ai soci operatori	
	persone giuridiche possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'am-	
	montare della quota oppure al numero dei loro membri.	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza almeno pari alla	
	metà degli stessi.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte a cura	
	dell'organo amministrativo, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta dovrà essere controllata da un	
	Amministratore e da almeno un socio, che a tal fine si sottoscriveranno in calce alla trascri-	
	zione medesima.	
	La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.	
	ARTICOLO 17 - Con riferimento alle modificazioni dell'atto costitutivo, alla decisione di	
	compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o ad	
	una rilevante modificazione dei diritti dei soci ed in tutti gli altri casi espressamente previsti	
	dalla legge o dal presente atto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o alme-	
	no un terzo dei soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione as-	
	sembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori della se-	
	de sociale, purchè in Italia.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente atto e degli scopi	
	sociali ivi stabiliti nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e	
	modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzio-	
	ne cooperativa, da disciplinarsi con apposito regolamento interno.	

	ARTICOLO 18 - La convocazione dell'assemblea è fatta da parte dell'organo amministrativo	
	mediante raccomandata da inviare ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro soci, nella quale dovrà essere indicato il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Hanno diritto al voto i soci che risultino essere iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	18.1 - ALTRE FORME DI CONVOCAZIONE TALI COMUNQUE DA ASSICURARE	
	LA TEMPESTIVA INFORMAZIONE DEI SOCI SUGLI ARGOMENTI DA TRATTARE:	
	L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).	
	Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.	
	Ciascun socio può rappresentare per delega fino ad un massimo di cinque soci.	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi di cui ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 codice civile come novellato, l'assemblea delibera con il voto favorevole di una maggioranza almeno pari alla metà dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.	
	In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte constare da processo verbale che viene firmato	

	to dal presidente e dal segretario.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione co-	
	munque sempre con scrutinio palese.	
	ARTICOLO 19 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del	
	consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano o, nei casi di assenza o impe-	
	dimento di questi, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea è as-	
	sistito da un segretario anche non socio designato tra gli intervenuti all'assemblea, salvo che	
	tale ufficio non debba essere assunto da un Notaio ai sensi degli articoli 2545 novies, 2436,	
	2484, 2487 c.c. nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la le-	
	gittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni; de-	
	gli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui	
	o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei	
	relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provve-	
	deranno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione de-	
	gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assem-	
	bleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simulta-	
	nea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti;	

	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i	
	luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il sog-	
	getto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i	
	luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.	
	<u>ORGANO AMMINISTRATIVO</u>	
	ARTICOLO 20 - La cooperativa può essere amministrata in alternativa:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, la maggioranza	
	dovrà essere costituita dai soci cooperatori o da persone indicate dai soci cooperatori perso-	
	ne giuridiche;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le compe-	
	tenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.	
	L'organo amministrativo designato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente	
	dall'assemblea di soci, dura in carica per il tempo di volta in volta stabilito all'atto della nomi-	
	na ed è rieleggibile.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la	
	quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese soste-	
	nute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.	
	I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali,	
	un segretario che può essere un estraneo al consiglio.	
	ARTICOLO 21 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche	
	altrove, purchè in Italia, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso	

	lo ri- tenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un amministratore.	
	La convocazione è fatta mediante avviso inviato ai consiglieri tramite lettera raccomandata,	
	fax o telegramma, almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.	
	Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualo-	
	ra siano presenti tutti gli Amministratori in carica ed il Collegio Sindacale se nominato.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizio-	
	ni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che prov-	
	vederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione	
	in detto luogo;	
	- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di accertare adeguatamente gli eventi oggetto	
	di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simulta-	
	nea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Le decisioni del Consiglio possano essere adottate anche mediante consultazione scritta e	
	sulla base del consenso espresso pre iscritto nei modi nei tempi e nelle forme di cui al prece-	
	dente articolo 16; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare	
	con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.	
	Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e	
	sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli Amministratori.	
	Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assolu-	

	ta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	ARTICOLO 22 - L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	sia ordinaria che straordinaria della società nonchè per l'adozione di tutte le delibere inerenti	
	alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente atto.	
	L'organo amministrativo può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di	
	quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo mera-	
	mente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sul-	
	l'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria	
	anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale,	
	sul conferimento di procure per il compimento di determinati atti o di categorie di atti sui pro-	
	grammi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del	
	personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni,	
	predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli inve-	
	stimenti, ai programmi di partecipazione in senso attivo e passivo. Potrà tra l'altro anche deli-	
	berare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e con-	
	sortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione	
	possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci. Il consiglio può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le	
	cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo	
	2381 e 2544 c.c..	
	L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei co-	
	mitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente	
	i compensi.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di	

	legge per cooptazione.	
	Ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile l'organo amministrativo deve indicare, nella relazione sulla gestione, gli specifici criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	ARTICOLO 23 - L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le relative mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.	
	Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.	
	Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, i propri poteri al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.	
	<u>COLLEGIO SINDACALE</u>	
	ARTICOLO 24	
	24.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 15, lett. b, possono eventualmente nominare, alternativamente:	
	- il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 25, ovvero;	

	- un revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 26.	
	24.2 La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dal-	
	l'art. 2477 cc. commi 2° e 3° nonchè quando la cooperativa emetta in concreto strumenti fi-	
	nanziari non partecipativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2526, ultimo comma, c.c.. Anche in	
	questi casi il Collegio Sindacale verrà nominato e opererà ai sensi del successivo art. 25.	
	ART. 25 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE	
	25.1 Il Collegio Sindacale, nei casi di nomina obbligatoria o facoltativa, si compone di tre	
	membri effettivi e di due supplenti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 c.c.. Il Presidente del	
	Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.	
	25.2 I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per	
	legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in cari-	
	ca per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	25.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio	
	coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.	
	25.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da as-	
	sumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	25.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in or-	
	dine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi nei successivi 30 giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in	
	carica.	
	In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integra-	
	zione dal sindaco più anziano.	

	25.6 Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e i-	
	noltre esercita il controllo contabile; in relazione a tale ultima attribuzione il Collegio Sinda-	
	cale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e	
	2407 cod. civ.	
	25.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'inte-	
	ro periodo di durata del loro ufficio.	
	25.8 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro	
	delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Col-	
	legio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissen-	
	ziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi previsti dalla legge o dal	
	presente atto costitutivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Ese-	
	cutivo se nominato.	
	25.9 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale	
	deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da	
	tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve in-	
	dagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali, propo-	
	ste all'assemblea.	
	Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ..	
	ART. 26 – REVISORE CONTABILE	
	26.1 In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del colle-	
	gio ai sensi degli artt. 2477 c.c., 2° e 3° comma e 2543 c.c. in relazione all'ultimo comma del-	
	l'art. 2526), il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	

	26.2 Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si	
	trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.	
	26.3 Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero perio-	
	do di durata del loro ufficio.	
	26.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	26.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assu-	
	mersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	26.6 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposi-	
	zione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ..	
	<u>CLAUSOLA COMPROMISSORIA</u>	
	ARTICOLO 27 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società,	
	anche se promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei	
	loro confronti e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà es-	
	sere decisa da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal presidente del-	
	l'ordine dei dottori commercialisti, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più dili-	
	gente. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di manca-	
	ta nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del pre-	
	sidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale nel cui	
	circondario ha sede la società.	
	Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni dalla costituzione, in modo irrevoca-	
	bilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di	
	procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni	
	di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.	

	Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo	
	dell'arbitrato.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie	
	nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.	
	La introduzione e la soppressione della presente clausola compromissoria, devono essere	
	approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.	
	I soci assenti o dissenzienti possono entro i 90 giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	ARTICOLO 28 - Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del	
	bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi, ai sensi del precedente	
	articolo 16, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centot-	
	tanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo	
	richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro rela-	
	zione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata)	
	le ragioni della dilazione.	
	ARTICOLO 29 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere di-	
	sciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da ap-	
	provarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	ARTICOLO 30 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno	
	o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della	
	Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettiva-	
	mente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di	
	cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26 D.Lgt. C.P.S. n.1577 del 1947 e successive mo-	

	dificazioni ed integrazioni, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole	
	mutualistiche sopraestese nonché quelle in materia di remunerazione del capitale (prec. art.	
	13 lett. d)), di riserve indivisibili (prec. art. 13, ultimo comma) e di devoluzione di quota di	
	utili annuali - conformemente a legge - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione (prec. art. 13 lett. b)), sono inderogabili e devono essere di fatto osserva-	
	te.	
	ARTICOLO 31 - Ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 142 articolo 6, così come prorogata	
	dalla Legge 27 febbraio 2004 n.47 articolo 23-sexies e successive modificazioni l'Organo	
	Amministrativo dovrà predisporre il Regolamento che stabilisca i rapporti tra la Cooperativa	
	ed i soci lavoratori introducendo norme chiare e precise tendenti a contrastare la falsa coope-	
	razione nel rispetto della legislazione sul lavoro.	
	ARTICOLO 32 - Per quanto non è regolato dal presente atto costitutivo, valgono le dispo-	
	sizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della	
	mutualità prevalente agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia. Per ogni	
	effetto di legge e di contratto, la sequenza degli articoli e subarticoli soprascritti dal n. 1 al n.	
	32, nel loro complessivo tenore lessicale, sintattico e logico - giuridico, sono da considerarsi,	
	per estrapolazione dal presente atto, quale parte statutaria della qui costituita cooperativa.	
	- Le spese del presente atto presuntivamente ammontano ad Euro 1.100,00 (millecento/00)	
	sono poste a carico della società cooperativa.	
	A tal fine i costituiti precisano che per le spese del presente atto hanno provveduto con de-	
	naro proprio.	
	Di questo atto, scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia da me personal-	
	mente diretta e completato di mio pugno su undici fogli per facciate quaranta e fin qui della	
	quarantunesima, ho dato lettura alle parti costituite, che da me interpellate lo dichiarano con-	

37 di 37